

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: RICCIARDI)

Roma, 23 settembre 2021

Sul disegno di legge:

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n.118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia;

considerato che il Capo I (articoli 1-23) del decreto-legge, recante norme in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, è volto a fornire a tutte le imprese commerciali e agricole, indipendentemente dalle dimensioni, nuovi strumenti per prevenire o affrontare situazioni di crisi; il Capo II (articoli 24-26) reca norme in materia di giustizia; il Capo III (articolo 27) reca disposizioni transitorie;

rilevato che il provvedimento presenta aspetti che rientrano negli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, nell'ambito dell'asse 2 della componente M1C1 del PNRR, la riforma 1.6 è intesa a digitalizzare e potenziare il processo esecutivo con meccanismi di allerta precoce pre-insolvenza e la specializzazione di organi giudiziari e pre-giudiziari per una gestione più efficiente di tutte le fasi del processo esecutivo, anche tramite la formazione e la specializzazione del personale giudiziario e amministrativo;

rilevato altresì che la legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) ha fornito la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1023 e che tale direttiva adotta un approccio flessibile alla risoluzione della crisi di impresa con la valorizzazione di strumenti convenzionali. A tale approccio si ispira anche il provvedimento in titolo che è quindi coerente con il principio generale del diritto UE secondo cui, sebbene gli Stati membri non siano tenuti ad adottare i provvedimenti di attuazione della direttiva prima della scadenza del termine di recepimento (che per la direttiva 2019/1023 è fissato al 17 luglio 2022), essi devono tuttavia astenersi, in pendenza di tale termine, dall'adottare disposizioni che possano compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva stessa;

rilevato, infine, che l'articolo 24 aumenta di 20 unità il ruolo organico del personale di magistratura ordinaria, al fine di consentire il funzionamento degli uffici della Procura europea, di cui al regolamento (UE) n. 2017/1939, senza privare di risorse di magistratura le procure della Repubblica;

valutato che il provvedimento in titolo è coerente con la normativa dell'Unione europea e con gli impegni assunti dallo Stato nel PNRR,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Sabrina Ricciardi

Al Presidente
delle Commissioni 2^a e 10^a riunite
S E D E